



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vincenzo Corrado"

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE
Via G.Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) - Viale delle Acacie loc. Pinetamare
info: ceis014005@istruzione.it - ceis14005@pec.istruzione.it
tel/fax: Castel Volturno 0823 763675 - Pinetamare 081 5094650
www.istitutosuperiorecastelvolturno.it



Circ. n. 10 del 08/09/2022

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE-CASTEL VOLTURNO
Prot. 0006328 del 08/09/2022
VII (Uscita)

Ai Docenti
Al DSGA e al personale ATA
All'albo/sito web dell'Istituto

Oggetto: Disciplina dell'incompatibilità. Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'anno scolastico 2022/2023. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.

DISCIPLINA DELL'INCOMPATIBILITÀ

Si ritiene opportuno richiamare la disciplina in oggetto ex art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001, art. 508 del D. Lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni confermano, quale regola generale, l'obbligo di esclusività e il divieto di attività extraistituzionali per i pubblici dipendenti.

Per quanto riguarda il personale scolastico:

1. Il Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno PREVIA COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE del Dirigente Scolastico può:

- a) esercitare le libere professioni (previa iscrizione all'albo) che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio;
- b) svolgere lavori occasionali e saltuari in qualche modo retribuiti. Si evidenzia l'importanza della saltuarietà e dell'occasionalità della prestazione lavorativa;
- c) svolgere qualsiasi altra attività a titolo gratuito e non ricompresa nella specifica qui evidenziata.

2. Il Personale con rapporto di lavoro a tempo pieno PREVIA COMUNICAZIONE al Dirigente Scolastico può:

- a) impartire lezioni private. È fatto assoluto divieto di impartire lezioni private ad alunni/e provenienti da questo Istituto;
- b) accettare cariche sociali in Società costituite a fine di lucro od Enti per i quali la nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
- c) accettare cariche sociali in Società cooperative;
- d) svolgere le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;
- e) svolgere attività relative alla partecipazione a comitati scientifici, relazioni in convegni, collaborazioni giornalistiche, pubblicistiche, etc.

3. Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:

- a) Valgono le medesime regole per il personale a tempo pieno per coloro la cui prestazione lavorativa sia superiore al 50%, ferma restando la specificità della disciplina di svolgimento dell'attività lavorativa formalizzata nell'istanza presentata dal personale docente e nell'accoglimento della medesima da parte dell'Amministrazione Pubblica.
- b) Restano esclusi dalla disciplina gli incarichi conferiti al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazioni lavorative non superiori al 50% di quelle a tempo pieno.



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Vincenzo Corrado"

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE
Via G.Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) - Viale delle Acacie loc. Pinetamare
info: ceis014005@istruzione.it - ceis14005@pec.istruzione.it
tel/fax: Castel Volturno 0823 763675 - Pinetamare 081 5094650
www.istitutoperiorecastelvolturno.it



Per quanto sopra, appare opportuno evidenziare che i docenti dell'Istituto che si trovano nelle condizioni suindicate dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta, secondo la propria situazione, al fine di poter adempiere a specifici obblighi di legge e regolamentari. Si rammenta che le sanzioni per lo svolgimento di attività incompatibili sono rafforzate, atteso che la violazione di dette norme costituisce giusta causa di licenziamento.

Autorizzazione a svolgere la Libera professione

I docenti interessati possono presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente ed essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'articolo 508 del D.Lgs. 297/1994.

E' bene chiarire che non va confusa la libera professione con l'attività professionale (in questa ultima si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente).

Nel caso specifico il richiamo, oltre che all'art. 508 c.15 del D.Lgs. 297/94, va tenuta in considerazione anche la Nota Miur 1584 del 29 luglio 2005: *"In relazione a ricorrenti quesiti concernenti la materia in oggetto, si fa presente che, ai sensi del disposto di cui all'articolo 508, comma 10 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico), il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. ... Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito".*

La richiesta deve essere inoltrata anche in caso di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.

Sempre la circ. MIUR Prot. 1584/Dip/Segr. del 29/07/05 ha evidenziato che *"Per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono"* e l'art 53, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni.

Non volendo, questa Amministrazione derogare ai principi normativi, precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'Amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vincenzo Corrado"**

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE
Via G.Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) - Viale delle Acacie loc. Pinetamare
info: ceis014005@istruzione.it - ceis14005@pec.istruzione.it
tel/fax: Castel Volturno 0823 763675 - Pinetamare 081 5094650
www.istitutosuperiorecastelvoturno.it



Le condizioni e i criteri in base ai quali possono essere autorizzate le attività compatibili sono:

- temporaneità e occasionalità dell'incarico – le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo a interferenze nell'impiego;
- non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento;
- compatibilità con l'impiego lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
- attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Le richieste di autorizzazione devono essere inviate al Dirigente Scolastico attraverso la mail istituzionale della scuola o brevi manu entro il 30 settembre 2022.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa.